



Regione Umbria
Giunta Regionale

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Trasporti, allestimenti, disallestimenti e stoccaggio strutture progetto L.U.C.E.
Pubblica di Agenda Urbana

CIG: 780708632D

Importo a base d'asta: euro 50.000,00 al netto dell'IVA al 22%



Regione Umbria

Giunta Regionale

Art. 1 - Oggetto del servizio

La Regione Umbria - Giunta Regionale indice procedura di gara disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. per l'individuazione di un beneficiario che si occupi dei servizi di allestimento, disallestimento, trasporto e stoccaggio dei manufatti di proprietà regionale realizzati per il progetto L.U.C.E. Pubblica – Luoghi Urbani Crescono Esperienze a partire dall'esperienza Agenda Urbana nel corso del 2019.

Art. 2 – Descrizione dei servizi

I servizi minimi oggetto della prestazione sono i seguenti:

- Prelievo strutture dal luogo di produzione sito nel territorio del Comune di Perugia, trasporti, allestimento presso il Cortile d'Onore dell'Università Statale di Milano, Via Festa del Perdono, 7, durante il Fuorisalone periodo dall'8 al 19 aprile, disallestimento
- Successivi trasporti, allestimenti e disallestimenti nelle sedi individuate nei cinque Comuni dell'esperienza Agenda Urbana: Perugia, Terni, Città di Castello, Foligno, Spoleto nel periodo che andrà da dopo il Fuorisalone al mese di ottobre
- Trasporti, allestimento e disallestimento durante gli Open Days di ottobre a Bruxelles sede del Comitato delle Regioni.

Le componenti tutte debbono essere conservate in giacenza, per tutta la durata del contratto, presso un magazzino nelle disponibilità dell'impresa aggiudicataria sito nel territorio regionale.

Misure approssimative dei volumi dei manufatti:

A – 150 x 600 x 60H – Peso volume 85 Kg + 15 struttura acciaio = Tot. 100 Kg

B – 120 x 90 x 60H – Peso volume 70 Kg + 15 struttura acciaio = Tot. 81 Kg

C – 160 x 80 x 55H – Peso volume 85 Kg + 15 struttura acciaio = Tot. 100 Kg

D – 220 x 90 x 65H – Peso volume 85 Kg + 15 struttura acciaio = Tot. 100 Kg

E – 190 x 130 x 100H – Peso volume 100 Kg + 20 struttura acciaio = Tot. 120 Kg

Ai suddetti si aggiungerà lo sviluppo ed il peso dell'imballo, che si provvederà a fare realizzare a cura di chi ha prodotto i manufatti, con una tolleranza massima del 15% di ciascun peso totale e che dovrà essere riutilizzabile per ognuno degli allestimenti individuati nel presente Capitolato: diversamente il costo per l'eventuale rifacimento sarà a carico dell'aggiudicatario.

Per l'individuazione delle sedi di allestimento presso i cinque Comuni suddetti, queste verranno pianificate e concordate di volta in volta tra la Regione Umbria e gli stessi e comunicate nei tempi utili all'aggiudicatario, con un preavviso di 15 giorni.

Il montaggio dovrà avvenire il giorno prima dell'inizio dell'esposizione ed il disallestimento il giorno successivo la fine dello stesso.

La Regione Umbria si riserva di attuare anche parzialmente il servizio richiesto.



Regione Umbria

Giunta Regionale

L'aggiudicatario si impegna, comunque, a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all'esecuzione delle attività oggetto di affidamento che dovessero essere impartite dalla Regione Umbria.

Tutte le offerte vanno presentate esclusivamente in formato .PDF e A4.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere anche all'organizzazione, supervisione e quanto altro necessario alla realizzazione dei servizi commissionati.

L'impresa aggiudicataria è responsabile, secondo le norme del codice civile (art. 1693) per la perdita o l'avaria dei materiali trasportati, ed è tenuta al risarcimento integrale dei danni derivanti alla Regione Umbria.

L'Impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio di trasporto e facchinaggio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra l'impresa aggiudicataria è tenuta a trasmettere al responsabile del procedimento, prima dell'avvio delle attività contrattuali, un'apposita polizza assicurativa con primaria compagnia d'assicurazione per responsabilità civile verso terzi con massimali per sinistro non inferiori ai seguenti valori: Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a persone e Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a cose, con una validità non inferiore alla durata del contratto.

Copia di tale polizza, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere trasmessa unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa al fine di verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Al fine di consentire la regolare esecuzione del contratto l'aggiudicatario dovrà dimostrare la disponibilità di una sede operativa situata all'interno del territorio della Regione Umbria che dovrà essere opportunamente documentata.

A norma dell'art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. n. 359/2001, per «unità locale» si intende l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti. La sede operativa deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio ed è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale.

Art. 3 – Importo dell'appalto

Il presente capitolato ha ad oggetto un contratto a misura.

Nel prezzo offerto in relazione ai servizi oggetto di affidamento sono comprensivi lo stoccaggio presso un magazzino nelle disponibilità dell'impresa aggiudicataria sito nel territorio regionale,



Regione Umbria

Giunta Regionale

nonché gli utili della ditta e le spese per la fornitura dei prodotti, manodopera e relativi contributi, assicurazioni di ogni genere e specie, oneri per la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro funzioni, spese generali e quant'altro occorrente per dare il tutto compiuto, nei modi stabiliti e a regola d'arte. L'aggiudicatario dovrà provvedere anche all'organizzazione, nonché alla supervisione, all'assistenza ed a quanto altro necessario per la realizzazione dei servizi commissionati.

L'importo massimo posto a base d'asta – soggetta a ribasso ai fini dell'aggiudicazione della presente procedura di gara – viene quantificato in euro 50.000,00 (cinquanta/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il predetto valore, determinato come appena descritto, è relativo ai servizi da svolgere con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto con termine al 31 dicembre 2019. Successivamente tali strutture saranno trasportate e depositate a cura della Regione Umbria presso un deposito di sua disponibilità.

Il presente capitolato ha ad oggetto un servizio che dovrà essere svolto completamente al di fuori dei locali in disponibilità della stazione appaltante, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l'affidamento di cui trattasi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di talché l'importo della sicurezza è pari a 0 (zero) Euro.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari ad euro 26.841,78 calcolati prendendo a riferimento il costo medio orario del lavoro del CCNL del D.M. del 19 maggio 2010 relativo al costo medio orario del lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di aumentare o di diminuire di un quinto l'importo complessivo dei servizi sopra indicati nel periodo di validità del contratto, ferme restando le restanti condizioni. Si precisa che il costo complessivo degli importi che verranno erogati all'aggiudicatario del contratto saranno inferiori, in ogni caso, alla soglia di rilievo europeo vigente al tempo dell'indizione della presente procedura di gara.

Art. 4 - Durata del contratto

Il rapporto tra le parti decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e terminerà il 31 dicembre 2019.

Art. 5 - Fonti di finanziamento

La copertura finanziaria dell'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato è assicurata dai finanziamenti regionali iscritti annualmente al CAP. 00175.

Art. 6 – Forma del contratto



Regione Umbria

Giunta Regionale

I rapporti tra la Regione Umbria e l'operatore economico aggiudicatario della gara saranno regolati mediante stipula di un apposito contratto, secondo quanto previsto all'art. 53 delle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, in coerenza con quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario della gara.

È fatta salva la possibilità di procedere alla consegna delle attività contrattuali sotto riserva di legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Requisiti di ammissione alla gara. Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione

I servizi oggetto del presente capitolato saranno affidati mediante Richiesta di offerta "aperta" attivata all'interno del servizio di gestione telematica delle procedure di gara in modalità cloud messo a disposizione dalla società in house Umbria Digitale s.c.a r.l. , ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 s.m.i., accessibile al seguente link:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc?customEntryView=customHomeWidgetEntryView&idEnte=5

Per la partecipazione alla procedura di gara sono fissati i seguenti requisiti di ammissione:

1. assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In caso di Raggruppamento temporaneo tale requisito dovrà essere posseduto da ciascun operatore economico riunito;
2. non essere incorsi nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165; In caso di Raggruppamento temporaneo tale requisito dovrà essere posseduto da ciascun operatore economico riunito;
3. dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 37 del 28 gennaio 2014 reperibile al seguente link: http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-dei-dipendenti?p_p_id=101_INSTANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=776863; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
4. dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice, pena la risoluzione del contratto; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
5. iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per l'esercizio di attività coerente con quella oggetto del capitolato; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
6. elenco di almeno n. 10 servizi analoghi a quello oggetto del presente capitolato effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati; tale requisito dovrà essere posseduto:



Regione Umbria

Giunta Regionale

- a. nell'ipotesi di RTI verticale, dalla mandataria;
- b. nell'ipotesi di RTI orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti, fermo restando che lo stesso dovrà essere comunque posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II al d.lgs. n. 50/2016, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

Le prestazioni di cui al presente Capitolato d'onere sono affidate mediante procedura negoziata, a norma dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da una Commissione giudicatrice nominata dall'Amministrazione regionale da determinarsi in base ai seguenti elementi di valutazione:

- offerta tecnica (max 70/100 punti)
- offerta economica complessiva (max 30/100 punti).

L'offerta tecnica sarà valutata secondo i criteri di seguito indicati a cui sono attribuiti specifici punteggi massimi.

Il punteggio relativo ad ogni singolo criterio sarà attribuito secondo una gradualità di valutazione ottenuta dall'applicazione dei criteri motivazionali di seguito indicati:

- **Ottimo 1:** la valutazione sarà Ottimo nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; notevole grado di personalizzazione del servizio. In conclusione molto superiore agli standard richiesti.
- **Buono 0,75:** la valutazione sarà Buono nel caso vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione completamente in linea con gli standard richiesti.
- **Discreto 0,50:** la valutazione sarà Discreto nel caso vi sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione abbastanza in linea con gli standard richiesti.
- **Appena Sufficiente 0,25:** la valutazione sarà Appena Sufficiente nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione quasi in linea con gli standard richiesti.
- **Insufficiente 0:** la valutazione sarà Insufficiente nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti.



Regione Umbria
Giunta Regionale

Per ciascun concorrente, il punteggio in relazione a ciascun elemento di valutazione sarà attribuito moltiplicando il punteggio massimo per esso indicato, per il coefficiente corrispondente alla valutazione formulata dalla Commissione giudicatrice.

➤ **Servizi aggiuntivi – max 35 punti**

Elementi da valutare	Criterio	Documentazione da produrre nell'offerta tecnica:
Servizi aggiuntivi, forniti a titolo gratuito, rispetto a quelli richiesti. Saranno presi in considerazione elementi aggiuntivi riferiti alle attività di gestione attinenti al tema del capitolato.	Ottimo (35*1)	All'interno dell'offerta tecnica dovrà essere prodotta una relazione da presentare in formato .pdf e A4
	Buono (35*0,75)	
	Discreto (35*0,50)	
	Appena sufficiente (35*0,25)	
	Insufficiente (35*0)	

➤ **Staff aziendale – max 35 punti**

Elementi da valutare	Criterio	Documentazione da produrre nell'offerta tecnica:
Sarà valutata la qualità dello staff che l'aggiudicatario metterà a disposizione della esecuzione del contratto in base al curriculum dei singoli componenti che verrà presentato in formato PDF /A4	Ottimo (35*1)	All'interno dell'offerta tecnica dovrà essere prodotta la documentazione in formato .pdf e A4
	Buono (35*0,75)	
	Discreto (35*0,50)	
	Appena sufficiente (35*0,25)	
	Insufficiente (35*0)	

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In esito alle predette operazioni, non si procederà all'apertura delle Offerte Economiche dei concorrenti che nella valutazione dell'Offerta Tecnica non abbiano conseguito almeno 42 punti.

Successivamente, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Si precisa sin d'ora che, ai fini dell'eventuale superamento della soglia di anomalia, ai sensi di quanto prescritto all'art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, verrà preso in considerazione il punteggio conseguito dal concorrente prima delle operazioni di riparametrazione del punteggio assegnato all'offerta tecnica, giusta quanto chiarito dal Tar Toscana con sentenza n. 426/2018.

Per l'**offerta economica** il concorrente dovrà indicare un **ribasso unico** sull'elenco dei prezzi massimi relativi ai servizi indicati all'art. 2 del presente capitolato.



Regione Umbria

Giunta Regionale

A tali fini il concorrente dovrà compilare il file allegato al presente capitolato, denominato Modello Offerta economica, seguendo le indicazioni ivi riportate.

Il punteggio massimo attribuito all'offerta economica è di punti **30**.

Non verranno ammesse offerte alla pari oppure in aumento.

Per quanto attiene l'attribuzione del punteggio relativo all'Offerta Economica verrà utilizzata la seguente formula, con applicazione analogica dell'algoritmo indicato all'interno del Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip spa.

Non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente).

Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi ottenuti, rispettivamente, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica.

In caso di parità la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio nell'offerta tecnica.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta purché la stessa sia stata ritenuta congrua, conveniente e idonea in relazione alla procedura in oggetto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione della gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L'Amministrazione ha la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione laddove la Commissione di gara valuti le offerte pervenute non rispondenti ai contenuti tecnici previsti dal Presente Capitolato d'oneri.

La valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata ad insindacabile giudizio della commissione nominata dalla Regione Umbria, nel rispetto di quanto disposto con D.G.R. n. 790/2016.

Art. 8 – Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, e precisamente di importo pari ad € 1.000,00, fatto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.



Regione Umbria

Giunta Regionale

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Regionale, gestita dalla Unicredit S.p.A. – Filiale Perugia Fontivegge - IBAN IT 48 L 02008 03033 000029502707;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.



Regione Umbria

Giunta Regionale

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie ecc.).



Regione Umbria

Giunta Regionale

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 9 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione definitiva, pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, ai sensi, per gli effetti e nelle forme di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016 s.m.i. A tali fini, possono trovare applicazione le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., ove adeguatamente comprovate da parte dell'operatore economico aggiudicatario. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l'annullamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario e l'Amministrazione regionale potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, qualora in possesso dei necessari requisiti.

Art. 10 – Corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo contrattuale verrà liquidato, a fronte di documentazione attestante il servizio svolto.

Il prezzo contrattuale, a fronte dei servizi richiesti ricompresi nel presente capitolato, viene liquidato, entro trenta giorni (30 gg) dalla regolare esecuzione debitamente attestata, dietro presentazione di regolari fatture e acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva.

Ogni fattura dovrà essere veicolata tramite il registro elettronico delle fatture, riportare le modalità di pagamento, l'importo per singola prestazione, essere intestata a: Regione Umbria, Giunta Regionale (P.IVA 01212820540 – Codice Fiscale 80000130544), Servizio Comunicazione Istituzionale e social media, Codice Univoco Ufficio DZBZPC, dovrà riportare il CIG, contenere l'annotazione "**SCISSIONE DEI PAGAMENTI**" con espresso riferimento alla norma che ha introdotto lo Split payment (comma 629, lett. b) dell'art. 1 della Legge 190/2014).

La fattura dovrà contenere, nel luogo della descrizione/oggetto delle prestazioni, i seguenti elementi comunicati tramite PEC dalla stazione appaltante:

- gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- il numero dell'impegno.

Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili della ditta, tutte le spese per la fornitura, l'intera manodopera e relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant'altro occorrente per dare il tutto compiuto, nei modi stabili e a regola d'arte. L'aggiudicatario dovrà provvedere anche alla: organizzazione, supervisione, assistenza e quanto altro necessario per la realizzazione dei servizi commissionati.

L'aggiudicatario si impegna ad accettare, sino al valore sopra stabilito ed ai prezzi offerti e condizioni previste, ordinativi di prestazione dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri richiesti dall'Amministrazione.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Si sottolinea che sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale.

Art. 11 – Subappalto

È ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La parte del contratto che si può affidare in subappalto non può comunque superare il 30% del valore complessivo del contratto, rimanendo comunque impregiudicata la responsabilità contrattuale assunta dall'aggiudicatario verso la stazione appaltante con la stipula del contratto oggetto del presente capitolato d'oneri.

Il contratto non potrà essere subappaltato senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

Art. 12 - Responsabilità ed obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere indenne l'Amministrazione aggiudicante in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.



Regione Umbria

Giunta Regionale

L'aggiudicatario è tenuto, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti di lavoro collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione, inviata tramite PEC, della volontà di avvalersi di detta clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni patiti.

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche che violino brevetti o diritti d'autore.

Art. 13 – Inadempienze, penali e risoluzione del contratto

Ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità Anticorruzione, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con contestuale applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto.

Nel caso di mancato, irregolare o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto aggiudicatario, le penali sono stabilite nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi del comma 2 art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione regionale a causa degli inadempimenti. Resta, inoltre, inteso che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il soggetto aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Tutte le infrazioni di cui sopra saranno contestate dalla stazione appaltante mediante comunicazione via PEC alla società aggiudicataria. Dal ricevimento della contestazione, la società aggiudicataria avrà a disposizione un termine di 15 (quindici) giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine, o se la giustificazione addotta dalla società aggiudicataria non rientrasse tra le cause di forza maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea dalla Regione Umbria, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista.

L'importo relativo alle penali sarà trattenuto sul primo pagamento successivo all'addebito. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e nelle forme previsti dal presente Capitolato, nonché al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, in tal caso previa diffida ad adempiere da comunicarsi con PEC.



Regione Umbria

Giunta Regionale

L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione d'ufficio del contratto a spese dell'Impresa aggiudicataria, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione regionale;
- b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte delle prestazioni oggetto del contratto, da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- c) cessazione o fallimento dell'Impresa aggiudicataria.

L'Amministrazione aggiudicante si avvale della facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La stazione appaltante si riserva di procedere alla comunicazione della risoluzione a CONSIP spa, ai fini della valutazione, da parte della citata centrale di committenza, del permanere del fornitore all'interno del Mepa. Restano fermi gli obblighi di comunicazione da trasmettere ad ANAC.

Art. 14 – Recesso unilaterale

È facoltà dell'Amministrazione recedere, ex art. 1671 del Codice civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se già è stata iniziata la prestazione del servizio, ai sensi e per gli effetti id quanto disposto dall'art. 109 d.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge n. 95/2012 s.m.i., la stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 15 - Tutela dei dati personali

I dati personali conferiti, ai fini della partecipazione alla gara, dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché di cui al Regolamento UE 2016/679 e potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'Amministrazione, interessato al procedimento di gara;
- ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.

La ditta aggiudicataria del contratto sarà individuata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale



Regione Umbria

Giunta Regionale

sulla protezione dei dati)” per tutti i trattamenti di dati personali di titolarità della Regione Umbria connessi all’affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato. Alla luce di quanto sopra riportato, nel contratto verranno disciplinate in dettaglio le modalità di gestione del trattamento e le misure di sicurezza da adottare da parte del Responsabile esterno che si assumerà l’obbligo di operare conformemente alle regole previste dal sopracitato Regolamento UE e alle disposizioni impartite dalla Regione Umbria in materia di protezione dei dati.

Art. 16 – Disciplina dell’accesso agli atti della gara

Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, l’accesso agli atti è differito:

- nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali. Sarà comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Art. 17 – Oneri a carico dell’aggiudicatario

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all’imposta di bollo e nessuna esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario del servizio. L’Imposta sul Valore Aggiunto è a carico dell’Amministrazione regionale. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne fa richiesta.

Art. 18 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di cui alla presente gara è il Dott. Carlo Cipiciani, Dirigente ad interim del Servizio Comunicazione Istituzionale e social media.

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L’Aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni previste all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 20 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie tra l'Amministrazione regionale e l'Impresa aggiudicataria, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di Perugia.

Art. 21 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, l'Amministrazione regionale fa espresso riferimento:

- al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- alle norme del Codice civile, ove compatibili con il contratto oggetto del presente capitolato;
- alla normativa comunque applicabile alle procedure ed alle prestazioni oggetto del presente capitolato.



Regione Umbria
Giunta Regionale

ALLEGATO:

- informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679:

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini dell'aggiudicazione della gara e della gestione del relativo contratto.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale.

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche /cartacee (*scegliere la/le opzioni che interessano*). Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: aggiudicazione della gara e gestione del relativo contratto.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: aggiudicazione della gara e gestione del relativo contratto.

4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

Indicare le categorie di dati personali oggetto di trattamento: es. dati comuni, giudiziari (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679), particolari (ex art. 9 Reg. (UE) 2016/679).

5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di svolgere le attività relative a: aggiudicazione della gara e gestione del relativo contratto.

6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio/ Servizi:



Regione Umbria
Giunta Regionale

- Servizio proponente l'indizione della gara;
- Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate;
- Servizio Ragioneria e Fiscalità regionale.

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

No.

8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative (indicare tempi di trattamento e conservazione dei dati).

9. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (*Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email:dpo@regione.umbria.it*).

Qualora il trattamento abbia base giuridica nel consenso aggiungere: L'interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

Indicare se esiste un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.



Regione Umbria
Giunta Regionale

Appendice normativa

Articoli citati nell'informativa

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;



Regione Umbria

Giunta Regionale

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Articolo 14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;



Regione Umbria

Giunta Regionale

- c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
- g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
- c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni;
- b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
- c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure



Regione Umbria

Giunta Regionale

d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Articolo 15 **Diritto di accesso dell'interessato**

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 **Diritto di rettifica**

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il



Regione Umbria

Giunta Regionale

diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 **Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)**

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2.Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
- e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 **Diritto di limitazione di trattamento**



Regione Umbria

Giunta Regionale

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2.Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3.L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

1.L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

- a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
- b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2.Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.



Regione Umbria

Giunta Regionale

3.L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4.Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 **Diritto di opposizione**

1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2.Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3.Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4.Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5.Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6.Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22 **Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione**

1.L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2.Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;



Regione Umbria

Giunta Regionale

c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Articolo 9 **Trattamento di categorie particolari di dati personali**

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniquale volta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del



Regione Umbria

Giunta Regionale

diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

Articolo 10 **Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati**

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.